

INPS

DETERMINAZIONE n. 84 del 28 GIU. 2018

OGGETTO: Annullamento della decisione assunta dal Comitato Amministratore della Gestione e contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti e mezzadri e coloni con deliberazione n. 19 del 3 maggio 2018, adottata sul ricorso proposto dal sig. Pelazza Lauro Ezio (c.f. PLZLRZ58R14G114G) in materia di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962.

IL PRESIDENTE

VISTO il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

VISTO l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

VISTO il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo

modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO il ricorso dell' 1/02/2016 presentato dal Sig. PELAZZA LAURO EZIO avverso il provvedimento n. RVCD/35 del 20/08/2015, emesso dalla Sede di MONDOVI' di reiezione della richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art.13 legge n.1338/1962 in qualità di coadiuvante familiare nell'azienda agricola della Padre, Pelazza Aldo, per i periodi estivi di ogni anno compresi fra l'1.6.73 ed il 30.9.1976 e per il periodo 1.7.1977 - 21.03.1979;

VISTA la deliberazione n.19 del 3 maggio 2018 con la quale il Comitato Amministratore della Gestione e contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, ritenendo di non condividere la proposta di reiezione della Direzione Generale, ha accolto il citato ricorso sulla base delle seguenti valutazioni:

- *"la domanda risulta parzialmente accolta dalla sede di Mondovì per il periodo dal 22.03.1979 al 31.10.1979 poiché la documentazione di data certa è rappresentata da un elenco redatto dalla provincia di Cuneo che individua i coltivatori diretti richiedenti erogazione di premio di insediamento, datato 22.03.1979";*
- *"la prova testimoniale del Sig. SAPPÀ Marco è indubbia poiché, secondo i criteri della sentenza della corte di cassazione n.1778/2001 la testimonianza può essere resa da un confinante coltivatore diretto. Ciò è avvalorato da una dichiarazione asseverata dello Studio Tecnico Becchio Giovanni che attesta che il citato testimone ha terreni confinanti già dal 1971 come da visure storiche";*
- *"il messaggio Inps n 23295 del 30 agosto 2006, al quale ha aderito il comitato nella seduta del 16.10.2009, ha modificato l'orientamento interpretativo riconoscendo la validità delle prove testimoniali per provare l'intera durata e la continuità del rapporto di lavoro quando vi sia un documento storico che ne provi l'esistenza";*

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'INPS (prot.0064.08/05/2018.0016430) con cui è stata sospesa l'esecuzione della decisione del ricorso in parola;

PRESO ATTO che dal citato provvedimento del Direttore Generale dell'INPS emerge che:

- in sede di esame del ricorso, in data 15.6.2017, il Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni ha chiesto un supplemento istruttorio con le seguenti finalità:
 - ✓ al fine di acquisire ulteriore documentazione relativa al premio di insediamento e permanenza richiesto dal ricorrente nel 1979 onde verificare se il premio in parola fosse stato richiesto per la continuazione dell'attività agricola e, in tale ipotesi, se fosse rinvenibile la data di inizio di tale attività;
 - ✓ al fine di verificare presso il Comune di Ormea le attività di verifica effettuate a seguito della trasmissione dell'elenco dei richiedenti il premio suddetto;
- il Comune di Ormea e la Regione Piemonte hanno comunicato di non poter fornire la documentazione predetta;
- benché il supplemento istruttorio - disposto dal Collegio al fine di rinvenire documentazione circa la retrodatazione dell'attività dell'interessato rispetto a quanto desumibile dall'elenco dei richiedenti il premio di insediamento e permanenza - non abbia dato esito, il Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, nella seduta del 3 maggio 2018, ha accolto il ricorso;
- la dichiarazione testimoniale del sig. Sappa Marco - corredata dalla dichiarazione asseverata dello studio Becchio - era già presente agli atti del ricorso all'epoca del supplemento istruttorio chiesto dal Collegio. Allo stesso modo, la giurisprudenza, la normativa e gli orientamenti che il Comitato richiama nella delibera erano già noti all'epoca del supplemento istruttorio;
- nonostante quanto sopra riportato, il Comitato ha ritenuto "indubbia" la dichiarazione testimoniale del Sig. Sappa Marco;
- nel contenuto, la dichiarazione testimoniale non risulta idonea a dimostrare l'omissione contributiva (presupposto dell'art.13 della legge 1338 del 1962) poiché il Sig.Sappa non è puntuale nel definire in quali periodi il ricorrente abbia reso la prestazione e se l'abbia resa o meno con continuità, riferendo genericamente di un'attività resa dall'interessato " dal 1973 ". Tale dichiarazione, inoltre, contrasta con l'assunto dello stesso ricorrente che dall'1.6.73 al 30.9.76 chiede il riscatto per i soli periodi estivi;
- ai fini dell'art.13 legge n.1338/1962, l'"esistenza" del rapporto di lavoro deve risultare "certa" e non solo "verosimile", onde la necessità dell'ammissione della sola prova documentale (Corte costituzionale sent.n.568/1989). Per poter ammettere la retrodatazione a mezzo testimonianza, tra il periodo chiesto e la data del periodo documentalmente accertato non deve esserci soluzione di continuità altrimenti la prova testimoniale non può considerarsi supportata dalla prova documentale sull'esistenza del rapporto di lavoro (circ.183 del 1990). Il primo periodo 1.6.73 - 30.9.76 (periodi estivi) risulta completamente separato sia dal secondo periodo chiesto a riscatto (1.7.1977 al 21.3.1979) sia dalla data del documento sull'esistenza dell'attività lavorativa (22.3.1979), per cui la testimonianza, in merito ai periodi estivi, risulta anche sfornita del supporto documentale imprescindibile che dia certezza in ordine all'esistenza del rapporto di collaborazione;

- rispetto ai profili di censura rappresentati le argomentazioni riportate nella delibera del Collegio non sono attinenti per i seguenti motivi:
 - ✓ non è in discussione la facoltà di un confinante di rendere testimonianza né che il Sig.Sappa fosse confinante;
 - ✓ -non è in discussione la possibilità astratta di una retrodatazione a mezzo testimonianza del rapporto di collaborazione rispetto al documento prodotto dall'interessato (secondo quanto previsto dal messaggio 23295 del 2006 e la Sentenza di Cassazione n.1778 del 2001);

VISTO l'art.48 della legge 9 marzo 1989 n.88;

PRESO ATTO che per i periodi estivi di ogni anno compresi fra il 1° giugno 1973 ed il 30 settembre 1976 e per il periodo 1° luglio 1977 – 21 marzo 1979, la testimonianza del Sig. Sappa Marco è inidonea a provare l'omissione contributiva;

VISTA la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

SU proposta del Direttore generale

DETERMINA

l'annullamento della decisione del Comitato Amministratore della Gestione e contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni adottata con deliberazione n. 19 del 3 maggio 2018.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale